



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 781 REG.DEC.

**OGGETTO: Progetto "Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all'utenza".
Comunicazione rivolta alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale.**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciotto**
il giorno tre del mese di ottobre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Marcolongo

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 1637 dd. 1 settembre 2017

OGGETTO: Progetto “Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all’utenza”. Comunicazione rivolta alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale.

Premesso che, in base all’atto Aziendale dell’A.S.U.I.Ts - ex provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale le finalità di “prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità”, con “l’impegno ... di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali , per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale” e promuovendo “livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità”, anche attraverso l’impegno per lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

visto l’art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 30.12. 1992 n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria* ”, secondo cui:

- *“la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale ...*
- *Il Servizio sanitario nazionale assicura, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.*
- *..... Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”;*

tenuto conto della disciplina normativa di cui alla L. n. 328/2000 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) ed alla L.R. n. 6/2006 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*) che, nello specifico:

- si pone la finalità di realizzare nel territorio regionale un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale (art. 1);
- delinea, quale funzione delle Aziende sanitarie, la partecipazione alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria (art. 11), finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi (art. 55);
- nel disciplinare l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, stabilisce che le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria sono a carico delle Aziende sanitarie (art. 56);

- definisce il Piano di Zona (PDZ), quale strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio – comprese le risorse necessarie a realizzarlo - e mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato (art. 24);
- considera centrale il ruolo delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone (art. 2) e riconosce, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro (art. 14);

considerato che, nello specifico, il Piano Attuativo Locale per l'anno 2018, approvato con decreto n. 253 dd. 29.03.2018 - in premessa - stabilisce che *“rimangono elemento centrale della programmazione ASUITS l'integrazione e la collaborazione, da sviluppare sempre in maniera più profonda, dei servizi sociosanitari, perseguendo il fine comune di garantire elevati livelli di presa in carico delle persone più fragili”*;

atteso che il coinvolgimento attivo del settore non profit operante sul territorio (associazionismo, volontariato), al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi generali di tutela della salute, della prevenzione del disagio sociale,, ecc... (cfr 1.3 *“I servizi e le risorse disponibili”* del Piano di zona 2013-2015, ambito 1.2 Trieste - la cui validità è stata prorogata sino a tutto il 2017 mentre, in ordine all'annualità 2018, ad oggi, la regione FVG non si è ancora espressa) è stato, inoltre, già previsto anche per l'attuazione delle attività indicate dagli strumenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, regionali ed aziendali, ad esempio: Piano sanitario e sociosanitario regionale, Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, Piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO) e Programma delle attività territoriali (PAT);

preso atto che il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del *“no profit”*, disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

accertato che la L.R. n. 23 dd. 09.11.2012, *“Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”* e s.m. ed i. ha codificato, in maniera strutturata ed organica, la materia riprendendo in parte, per quanto concerne le associazioni di volontariato, i contenuti della precedente L.R. n. 12 dd. 20.02.1995 e, più specificatamente, prevedendo la possibilità:

- agli artt. 14, rubricato *“convenzioni”* – in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa – per le organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di coprogettazione tra organizzazioni ed enti pubblici;
- all'art. 39, rubricato *“accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati”* – anche per le organizzazioni di volontariato – di utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti;

verificato che, con l'emanazione del D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, recante *“Codice del Terzo settore*”, l'ordinamento italiano ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina degli operanti nel cd *“Terzo settore”*, fra i quali figurano le Associazioni di volontariato, al fine di *“sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di*

cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione” (art. 1);

richiamati, in specie:

- l'art. 4, rubricato “*Enti del Terzo settore*”, il cui comma 1, espressamente recita: “*Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi....*”;
- l'art. 5, rubricato “*Attività di interesse generale*”, in base al quale “*Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto:*
 - *a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
 - *b) interventi e prestazioni sanitarie;*
 - *c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- l'art. 55, rubricato “*Coinvolgimento degli enti del terzo settore*”, comma 1, secondo cui, “*... in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione*”;
- l'art.56, rubricato “*Convenzioni*”, comma 1, in base al quale “*Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale*”;
- l'art. 101, rubricato “*Norme transitorie e di attuazione*”, secondo cui “*Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore*”;

visto che l'Organizzazione di Volontariato “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori” ha iniziato ad operare a Trieste sin dalla metà del secolo scorso aderendo, altresì, ad un consorzio denominato “*Centro Triestino per la Diagnosi e la Cura dei Tumori*”, istituito tra la Lega stessa, la Provincia, il Comune di Trieste e gli allora “*Ospedali Riuniti di Trieste*” per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio - assistenziali in favore dei malati oncologici;

atteso che il “*Centro Triestino per la Diagnosi e la Cura dei Tumori*” ha, successivamente, svolto la propria attività in una palazzina attigua alla sede dell'Ospedale Maggiore di Trieste, il cui allestimento è stato promosso -

con fondi del Governo Militare Alleato - dalla predetta Organizzazione di Volontariato ed alla quale sono stati riservati idonei spazi operativi;

dato atto che le Amministrazioni sanitarie succedutesi nel tempo (U.S.L. 1, A.S.S. 1, A.A.S. 1 ed A.S.U.I.Ts) hanno consentito all'Organizzazione di Volontariato "*Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori*" - *Sezione provinciale di Trieste* di mantenere la propria sede operativa in locali aziendali - costituenti, comunque, patrimonio indisponibile della sanità pubblica - in considerazione della rilevanza sociale dell'attività storicamente svolta dalla menzionata Organizzazione nonché della specificità del settore sanitario in cui opera, quale partner di elevata specializzazione;

considerato quindi che, con provvedimento n. 679 dd. 23.9.2009, per le motivazioni ivi esposte, l'allora A.S.S. n. 1 ha deliberato di mettere a disposizione dell'Organizzazione di Volontariato "*Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori*" - *Sezione provinciale di Trieste*, con decorrenza dallo 01.10.2009, per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili (convenzione rep. n. 9762 dd. 28.09.2009):

- un locale, quale "punto d'incontro con l'utenza", denominato "sala riunioni" (mq 36,50), sito al piano terra della palazzina di Via Pietà n. 17, a Trieste, all'interno dell'ex "Centro Sociale Oncologico", in utilizzo all'allora A.A.S. n. 1 "Triestina";
- un appartamento, a titolo di comodato gratuito, idoneo all'attività della medesima "*Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori*" - *Sezione provinciale di Trieste*, di proprietà dell'allora A.S.S. n. 1, sito in Piazza Ospedale n. 2, a Trieste (circa mq 100; N.C.E.U.: sez.V, foglio 17, n. 7822, sub 18);
- alcuni beni mobili, a titolo di comodato gratuito, già presenti nell'alloggio di Piazza Ospedale n. 2, Trieste;

visto che, in considerazione del riconoscimento dell'importanza delle finalità perseguite dalla "*Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori*" - *Sezione provinciale di Trieste* - tra l'altro, assimilabili a quelle istituzionali delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale - e dell'encomiabile attività svolta dalla medesima, in questi anni, a supporto dell'ex "Centro Sociale Oncologico", il rapporto convenzionale è stato prorogato come segue:

- con provvedimento n. 304 dd. 27.09.2012 dell'allora A.S.S. n. 1 "Triestina", sino al 30.09.2013;
- con provvedimento n. 337 dd. 25.09.2013 dell'allora A.S.S. n. 1 "Triestina", sino al 30.09.2014, accedendo, altresì, alla richiesta di modifica spazi, avanzata dalla predetta Organizzazione di Volontariato e relativa, più specificatamente, con modifica degli spazi in utilizzo - locale di mq 26,61 sito al piano terra della palazzina di Via Pietà n. 17, a Trieste, in sostituzione del precedente di mq 36,50 secondo piano;
- con il I atto aggiuntivo rep. 10271 dd. 29.11.2013, è stata formalizzata poi la proroga del rapporto convenzionale di cui ai provvedimenti nn. 304/12 e 337/13 cit.;
- con provvedimento n. 379 dd. 12.09.2014 dell'allora A.S.S. n. 1 "Triestina", sino al 30.09.2015 (II atto aggiuntivo rep. n. 10405 dd. 10.12.2014);
- con provvedimento n. 421 dd. 13.10.2015 dell'allora A.A.S. n. 1 "Triestina", sino al 30.09.2016 (III atto aggiuntivo rep. n. 9 dd. 29.12.2015);
- con provvedimento n. 600 dd. 28.09.2016 dell'A.S.U.I.Ts, sino al 30.09.2017 con modifica dell'art. 5 del testo convenzionale di cui all'atto rep. n. 9762/2009 cit., prevedendo che, pur in vigenza di rapporto, la "*Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori*" - *Sezione provinciale di Trieste*, si sarebbe impegnata -

in considerazione della complessiva opera di riorganizzazione logistica aziendale e, in particolare, tenuto conto della necessità dell'A.S.U.I.Ts di poter disporre nuovamente dei locali siti al piano terra della palazzina di Via Pietà n. 17, a Trieste - a trasferirsi dal locale di mq 26,61 presso un altro locale da individuarsi a cura dell'A.S.U.I.Ts”;

- con provvedimento n. 599 dd. 06.09.2017 dell'A.S.U.I.Ts, sino al 30.09.2018;
- con il IV atto aggiuntivo rep. n. 33/2017 dd. 19.09.2017, è stata poi formalizzata la proroga del rapporto convenzionale di cui ai provvedimenti nn. 600/2016 e 599/2017 cit.;

atteso ora che, presumibilmente a breve, in occasione dell'attuale fase di ristrutturazione ospedaliera, necessiterà porre in atto azioni volte ad un'ulteriore razionalizzazione degli spazi presso la palazzina di V. Pietà n. 19, Trieste e trovare diversa allocazione alle associazioni ivi presenti;

preso atto che, allo stato attuale, continuano a persistere le esigenze di promozione e tutela sociale svolte dalla *“Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori” - Sezione provinciale di Trieste* - che hanno già determinato l'adozione dei sopra citati provvedimenti n. 304/2012, n. 337/2013, n. 379/2014, n. 421/2015, n. 600/2016 e n. 599/2017 - come emerge dalla nota e-mail dd. 27.07.2018, conservata in atti, con la quale la Responsabile dell'attuale Struttura Oncologia Senologica e dell'Apparato Riproduttivo Femminile aziendale, a sostegno dell'indispensabilità dell'opera svolta dall'Organizzazione di volontariato in parola, si è espressa favorevolmente circa la prosecuzione del rapporto, descrivendo puntualmente le azioni di collaborazione/supporto che l'Organizzazione svolge a favore delle utenti della Struttura medesima;

rilevato ancora che, ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017 recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”* e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura - attraverso le risorse finanziarie pubbliche ed in coerenza con i principi e i criteri indicati dal D.Lgs n. 502/1992 e s.m.e.i. - i tre Livelli Essenziali di Assistenza, fra i quali quello concernente la *“Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”* e le *“Cure palliative domiciliari”* disciplinati, rispettivamente dall'art. 2, Capo II e dall'art. 23, Capo IV del medesimo D.P.C.M.;

verificato, quindi, che la *“Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori” - Sezione provinciale di Trieste* svolge un'attività di promozione di iniziative atte ad offrire una maggiore tutela sociale ed assistenziale agli utenti nonché socio-educativa oncologica ed onco-terapica, coincidente con gli obiettivi istituzionali dell'A.S.U.I.Ts nonché riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. del 12.01.2017 richiamati al precedente capoverso;

preso atto che le attività progettuali, messe in atto sinora, da parte dell'Associazione in parola in collaborazione con la Struttura Oncologia Senologica e dell'Apparato Riproduttivo Femminile aziendale, si concretizzano in quanto analiticamente esplicitato nella mail dd 28.09.2018, conservata in atti, ben riassumibile nella progettualità denominata *“Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all'utenza”*;

considerato che l'A.S.U.I.Ts, con decreto n. 51 dd. 24.01.2018, ha approvato il *“Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale”* per l'individuazione delle modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore;

atteso che, tra le modalità operative individuate dal decreto n. 51/2018 cit., risulta la possibilità di stipulare convenzioni, su proposta progettuale da parte - fra altro - di Associazioni di volontariato, a titolo completamente gratuito o di rimborso, purché il progetto rientri nell'ambito di competenza dell'A.S.U.I.Ts e sia coerente con la programmazione sanitaria e sociosanitaria locale;

preso atto che, ai sensi del citato decreto n. 51/2018, è anche previsto che:

- l'A.S.U.I.Ts, *“valutato l'effettivo interesse e la positiva ricaduta degli effetti derivanti dallo sviluppo e dalla realizzazione del progetto proposto - nell'ottica del rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza dell'azione amministrativa, proporzionalità e pubblicità”* dia *“pubblica comunicazione dell'intenzione e dell'interesse allo sviluppo ed all'attuazione del progetto proposto, in modo da garantire la conoscenza e la possibilità di partecipazione al più ampio numero di enti, operanti nel settore e potenzialmente interessati a svolgere le attività connesse al progetto medesimo”*;

- *“trascorso un congruo periodo (di norma quindici giorni) dalla pubblicazione della comunicazione dell'avvenuta ricezione della proposta ed in assenza di manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, l'A.S.U.I.Ts potrà procedere direttamente alla stipula di una convenzione con l'Associazione che ha proposto il progetto medesimo”*;

ritenuto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto di:

- ✓ dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale - iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionale di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore socio-sanitario (con specifico riferimento al settore dell'oncologia) – dell'interesse aziendale di continuare ad avvalersi della collaborazione del mondo dell'associazionismo per la realizzazione del Progetto “Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all'utenza”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), uniti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- ✓ riservarsi di procedere – previo idoneo provvedimento - direttamente alla stipula di una convenzione con l'Associazione che già collabora da anni con l'Azienda se, trascorso un congruo periodo di quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, secondo la regolamentazione di cui al provvedimento n. 51/2018 cit.;
- ✓ individuare, quale Referente aziendale per l'attività relativa al Progetto in argomento, la Responsabile della Struttura Oncologia Senologica e dell'Apparato Riproduttivo Femminile aziendale, dott.a Rita Ceccherini o suo delegato;

considerato che il presente provvedimento è presentato dalla Struttura Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

preso atto che il Direttore dei Servizi sociosanitari è attualmente assente;

che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta Vanto, in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l'incarico di sostituto del Coordinatore Sociosanitario, ora Direttore dei Servizi sociosanitari, in recepimento dell'art. 9, comma 48 della L.R. n. 31 dd. 4 agosto 2017;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Sostituto del Direttore dei Servizi sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- ✓ dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale - iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionale di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore socio-sanitario (con specifico riferimento al settore dell'oncologia) – dell'interesse aziendale di continuare ad avvalersi della collaborazione del mondo dell'associazionismo per la realizzazione del Progetto “Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all'utenza”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), che - uniti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - contestualmente si approvano;
- ✓ riservarsi di procedere – previo idoneo provvedimento - direttamente alla stipula di una convenzione con l'Associazione che già collabora da anni con l'Azienda se, trascorso un congruo periodo di quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, secondo la regolamentazione di cui al provvedimento n. 51/2018 cit.;
- ✓ individuare, quale Referente aziendale per l'attività relativa al Progetto in argomento, la Responsabile della Struttura Oncologia Senologica e dell'Apparato Riproduttivo Femminile aziendale, dott.a Rita Ceccherini o suo delegato.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Marcolongo

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Fulvio Franza

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott. Aldo Mariotto

Parere favorevole del sostituto del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott.ssa Maria Antonietta Vanto